

**COMUNE DI FANO**  
(Provincia di Pesaro e Urbino)  
**GABINETTO DEL SINDACO**

-----

P.G. n°47133

AL COMITATO DI VIGILANZA SULL'USO  
DELLE RISORSE IDRICHE

Via C. Colombo, 44 ROMA  
AL PREFETTO DI PESARO E URBINO

PESARO  
ALLA REGIONE MARCHE ANCONA  
ALLA PROVINCIA DI PESARO E URBINO

PESARO  
ALL'AATO PESARO

AL DIRETTORE GENERALE

A.S.U.R.. N. 3 FANO

AL DIRETTORE GENERALE

A.S.E.T FANO

AL SERVIZIO ACQUEDOTTO

A.S.E.T. FANO

ALL'ALBO PRETORIO DEL COMUNE SEDE

AGLI ORGANI DI INFORMAZIONE LORO SEDI

AL COMANDO POLIZIA DI STATO FANO

AL COMANDO CARABINIERI FANO

AL COMANDO POLIZIA MUNICIPALE SEDE


OGGETTO: ORDINANZA N. 35 DEL 09/07/2010.

Per quanto di competenza e per opportuna conoscenza, unita alla presente, si trasmette copia dell'ordinanza n.35 emessa in data odierna, relativa al risparmio idrico e limitazione per l'utilizzo dell'acqua potabile con decorrenza immediata e fino al 30 settembre 2010.

Fano, 09/07/2010



IL SINDACO  
(Stefano Aguzzi)



# COMUNE DI FANO

Provincia di Pesaro e Urbino

SINDACO

## ORDINANZA N. 35 DEL 09/07/2010

**OGGETTO:** Risparmio idrico e limitazioni per l'utilizzo dell'acqua potabile in tutto il territorio del Comune di Fano.

### IL SINDACO

**Viste** le precedenti ordinanze n. 220/07, 213/08 e 237/09 tese a regolamentare il consumo dell'acqua per assicurare l'approvvigionamento idrico per gli usi domestici;

**Vista** la nota del Presidente dell'Aset S.p.A. annotata al P.G. di questa Amministrazione con il n. 47092 del 9/07/2010 che integralmente si riporta:

*""Per assicurare un normale approvvigionamento idrico ad uso potabile in tutto il territorio del Comune di Fano, in concomitanza ad un periodo che, come di consueto, comporta un aumento dei consumi dell'acqua prelevata dall'Acquedotto Aziendale, occorre che l'attingimento dall'Acquedotto Aziendale ASET venga regolamentato.*

*Si propone di predisporre un'ordinanza Sindacale atta a regolamentare la limitazione dell'uso dell'acqua potabile per finalità non potabili (l'innaffiamento dei giardini, orti, lavaggio spiazzi, suolo pubblico, veicoli,) in tutto il territorio del Comune di Fano.*

*Dovrà prevedere inoltre il divieto di prelievo della medesima acqua per riempimenti piscine, cisterne, vasche ornamentali ed altri contenitori per uso diversi da quelli previsti dal vigente regolamento.*

***L'innaffiamento dei soli giardini privati dovrà essere consentito nei soli giorni di lunedì e giovedì dalle ore 21 alle ore 24.***

*A carico degli inadempienti è previsto il pagamento, a titolo di sanzione amministrativa, di una somma fino ad un massimo di € 516,46.*

*Si ritiene opportuno che della presente ordinanza ne venga data la massima pubblicità attraverso gli organi di stampa, sia pubblici che privati e che il Corpo di Polizia Municipale e gli altri Organi competenti vigilino sull'osservanza della stessa al fine di reprimere eventuali usi o prelievi abusivi.*

*Certi di una proficua collaborazione nell'interesse di tutta l'utenza, si porgono distinti saluti."*

**Ritenuto** che tale situazione impone l'adozione di iniziative improntate ad assoluta urgenza, al fine di evitare un grave pregiudizio agli interessi collettivi;

**Considerato** il carattere di contingibilità e urgenza per preservare la maggiore quantità di risorsa disponibile all'uso umano e alimentare e di ridurre conseguentemente gli emungimenti di acqua potabile dall'acquedotto pubblico per scopi diversi da quelli primari;

**Visto** l'art.98 del D.Lgs. n.152 del 3 aprile 2006 "Norme in materia ambientale" che prevede che "coloro che gestiscono o utilizzano la risorsa idrica adottino le misure necessarie all'eliminazione degli sprechi ed alla riduzione dei consumi";

**Visto** l'art. 50 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 "Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali";

**Vista** la Legge n. 689 del 24.11.1981 "Modifiche al sistema penale e sanzionatorio";

## **ORDINA**

**A tutta la cittadinanza e su tutto il territorio comunale, con decorrenza immediata e fino a tutto il 30 settembre 2010, il divieto di prelievo e di consumo di acqua derivata dal pubblico acquedotto per:**

- **tutti gli usi diversi da quello alimentare domestico e per l'igiene personale;**
- **l'irrigazione e annaffiatura di orti, giardini e prati;**
- **il lavaggio di aree cortilizie, piazzali;**
- **il lavaggio privato di veicoli a motore;**
- **il riempimento di piscine, cisterne, vasche ornamentali, ed altri contenitori per usi diversi da quelli previsti dal vigente regolamento.**

**In deroga al punto 2): è consentita l'annaffiatura dei soli giardini privati nei soli giorni di lunedì e giovedì dalle ore 21,00 alla 24,00.**

## **INVITA**

Altresì la cittadinanza ad un uso razionale e corretto dell'acqua al fine di evitare inutili sprechi;

## **AVVERTE**

Che è ritenuta di estrema importanza la collaborazione attiva di tutti i cittadini;

Che a carico degli inadempienti è previsto il pagamento, a titolo di sanzione amministrativa, di una somma fino ad un massimo di € 516,46 e che saranno imputate in solido a chi risulterà avere titolo per disporre legittimamente del sito o dei siti dove tali inadempienze avranno luogo.

Qualora il pagamento della suddetta sanzione avvenga entro il termine di cui all'art.16 della legge n.689 del 1981, si applica quanto previsto in materia di pagamento in misura ridotta.

## **DISPONE**

L'invio della presente ordinanza alla società di gestione del servizio idrico e che siano adottate efficaci misure di controllo, da parte della Polizia Municipale e dalle altre forze dell'ordine, tese a far rispettare l'Ordinanza medesima, nonché a perseguire eventuali prelievi abusivi da fontane pubbliche e da idranti.

## **TRASMETTE**

la presente Ordinanza, al Comitato di Vigilanza sull'uso delle Risorse Idriche, al Prefetto, alla Regione Marche, all'Amministrazione Provinciale, all'ATO, alla Polizia Locale e alle altre forze dell'ordine ai fini della vigilanza sull'osservanza delle disposizioni nella medesima contenute.

Contro il presente provvedimento può essere promosso ricorso avanti al TAR competente entro sessanta (60) giorni dalla data di emissione della presente ordinanza o, in alternativa, con ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi (120) giorni.

Il presente provvedimento è reso noto alla cittadinanza mediante pubblici avvisi, nonché tramite affissione all'Albo Pretorio per tutto il tempo di validità del provvedimento.

Copia del presente atto può essere richiesta presso i competenti uffici comunali.

**IL SINDACO  
STEFANO AGUZZI**

